

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2361

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VOLPI

Istituzione di un contributo sanitario a carico dei gestori di impianti per lo smaltimento di rifiuti che producono esalazioni insalubri e di discariche situate in prossimità di centri abitati

Presentata il 15 aprile 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a prevedere un contributo sanitario a carico dei gestori di impianti per lo smaltimento di rifiuti e di discariche, da destinare a un fondo per la prevenzione sanitaria.

Come noto, il diritto alla salute rientra tra i diritti fondamentali e inviolabili della persona riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione, e quindi preesistente a essa, ed è direttamente previsto dall’articolo 32 della Costituzione che, al primo comma, tutela la salute come fondamentale diritto sia del singolo individuo sia dell’intera collettività.

Inoltre, l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, a seguito della riforma del titolo V introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, precisa che la tutela della salute è materia di legislazione concorrente e quindi ripartita tra lo Stato e le regioni.

Tuttavia, nonostante le citate disposizioni costituzionali, tale materia è caratterizzata da una *lacuna legis* a causa della mancanza di una disciplina legislativa generale.

È evidente come ciò possa comportare non pochi problemi con riguardo a specifiche fattispecie da un punto di vista sia applicativo sia normativo.

Spesso, infatti, sono le regioni a proporre soluzioni mediante l’adozione di disposizioni normative che tuttavia si differenziano per quanto concerne i soggetti obbligati al versamento dei contributi, il vincolo di scopo nell’utilizzo delle risorse, l’ambito soggettivo di applicazione dei ricorsi o le tipologie di impianti.

A titolo di esempio, si richiama la legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, recante nuove norme in materia di gestione di rifiuti. Ai fini della presente proposta di legge, il riferimento preso in esame è l’ar-

articolo 37 della citata legge regionale che istituisce un contributo ambientale in favore dei comuni che sono sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti.

La presente proposta di legge, quindi, è tesa a colmare il vuoto normativo a livello nazionale, dando attuazione al principio europeo «chi inquina paga», secondo cui chi produce sostanze inquinanti è tenuto a sostenere i costi del danno ambientale causato, compresi i costi delle misure adottate per prevenire, ridurre e porre rimedio al danno stesso nonché i costi subiti dalla collettività.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si evidenzia come, nonostante le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali prevedano dei controlli serrati sulle emissioni inquinanti, il biomonitoraggio e i controlli sanitari di prevenzione introdotti dalla presente proposta di legge potrebbero rilevare la presenza di ulteriori elementi inquinanti per i quali è necessario uno specifico strumento normativo.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, che concerne i gestori di impianti per lo smaltimento di rifiuti ritenuti insalubri e di discariche situate in prossimità di centri abitati.

L'articolo 2 prevede, a carico dei gestori medesimi, la corresponsione di un contributo sanitario da destinare a un fondo in

favore della popolazione residente o che svolge la propria attività lavorativa in prossimità degli impianti e delle discariche di cui all'articolo 1, demandando a un decreto del Ministro della salute la definizione dell'entità del contributo e dei criteri per l'individuazione dei beneficiari del fondo medesimo.

L'articolo 3 dispone l'istituzione di un fondo per la prevenzione sanitaria mediante decreto del Ministro della salute in cui sono individuati i criteri di assegnazione e di ripartizione del fondo medesimo.

Infine, l'articolo 4 prevede l'adozione, con decreto del Ministro della salute, di un protocollo sanitario di prevenzione e biomonitoraggio volto a fissare i parametri per il controllo dello stato di inquinamento e dell'impatto ambientale nonché le eventuali sanzioni da applicare in caso di violazione del protocollo sanitario stesso.

La normativa di settore fornisce infatti ampie indicazioni in merito ai limiti di emissione, mentre sono scarse le indicazioni in materia di controllo. Il contributo sanitario connesso allo smaltimento di rifiuti mira a favorire il riciclo, il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti alla fonte, coerentemente con la classificazione europea dei rifiuti nonché a incentivare la riduzione dell'impatto ambientale, con l'obiettivo di garantire la tutela integrale della salute, in particolare dei soggetti fragili quali i bambini e gli anziani.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai gestori di impianti per lo smaltimento di rifiuti che producono esalazioni insalubri ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come elencati dall'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994, aventi capacità nominale pari o superiore a una tonnellata per ora e ai gestori di discariche situate in prossimità di centri abitati.

Art. 2.

(Istituzione di un contributo sanitario a carico del gestore)

1. I gestori degli impianti e delle discariche di cui all'articolo 1 sono tenuti al pagamento di un contributo sanitario da destinare a un fondo per la prevenzione sanitaria in favore della popolazione residente o che svolge la propria attività lavorativa in prossimità dei medesimi impianti e discariche, istituito ai sensi dell'articolo 3.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la quota della tariffa di smaltimento dei rifiuti da destinare al fondo di cui al comma 1 a titolo di contributo sanitario e i criteri per l'individuazione della popolazione di cui al medesimo comma 1 beneficiaria del fondo stesso.

3. Il contributo sanitario di cui al comma 1 è a carico del gestore e ne è

escluso il riaddebito nella tassa sui rifiuti o all'ente affidante.

Art. 3.

(Istituzione di un fondo per la prevenzione sanitaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per la prevenzione sanitaria in favore della popolazione residente o che svolge la propria attività lavorativa in prossimità degli impianti e delle discariche di cui all'articolo 1. I beneficiari del fondo sono individuati secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, anche tenendo conto dei risultati del monitoraggio svolto nell'ambito del protocollo sanitario di prevenzione e biomonitoraggio di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Protocollo sanitario di prevenzione e biomonitoraggio)

1. Con decreto del Ministro della salute è adottato un protocollo sanitario di prevenzione e biomonitoraggio volto a fissare i parametri di valutazione dello stato di inquinamento e dell'impatto ambientale prodotti dagli impianti e dalle discariche di cui all'articolo 1 sulla popolazione interessata nonché a stabilire i valori limite di emissione.

2. I risultati anonimi del monitoraggio effettuato sulla base del protocollo sanitario sono pubblicati dal Ministero della salute e sono trasmessi annualmente ai sindaci dei comuni interessati.

3. In caso di emissioni insalubri superiori ai valori limite previsti dal protocollo sanitario, il Ministero della salute delega l'azienda sanitaria locale territorialmente competente all'accertamento delle cause della violazione e al monitoraggio costante dell'impianto interessato fino al

rientro delle emissioni al di sotto dei valori limite.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le sanzioni a carico dei gestori degli impianti di cui al comma 3 e le tempistiche entro cui gli stessi sono tenuti a rientrare al di sotto dei valori limite previsti dal protocollo sanitario.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0139490